



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA N. 32 DEL 08/10/2019

OGGETTO: PULIZIA DEI TERRENI A LATO DELLE STRADE COMUNALI O VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE.

Il Sindaco

Constatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare i fondi confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico;

Rilevato che:

- ai bordi delle strade sopra citate, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguentemente ostacolo, limitandone l'uso ai pedoni e ostacolando la visibilità agli utenti della strada;
- i rami e le foglie che cadono ostruiscono le cunette stradali e determinano il riversamento sulla sede stradale di acque piovane, materiale fangoso, con pericolo per la circolazione stradale;
- la situazione potrebbe aggravarsi in caso di nevicata, gelate, vento e altri fenomeni atmosferici che spesso determinano la caduta di rami e tronchi sulla sede stradale;
- il perdurare di tale situazione possa aumentare i rischi e i pericoli per la pubblica e privata incolumità, oltre che a rendere difficoltoso il servizio di spalatura neve da parte degli addetti ai lavori con conseguente rischio per la circolazione stradale;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami, degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali di uso pubblico, a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Visto l'art. 892 (distanze per gli alberi) e l'art. 894 (alberi a distanza non legale) del Codice Civile;

Visto l'art. 50 del Codice Penale;

Visti gli artt. 16-17- 29-30-31-32 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 " Nuovo Codice della strada e s.m.i.;

Visti gli artt. 26 e 27 del Regolamento di Esecuzione e attuazione del citato Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.;

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 - "Testo unico sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI E CONDUTTORI A QUALSIASI TITOLO DEI TERRENI A LATO DELLE STRADE COMUNALI O VICINALI AD USO PUBBLICO SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE, DI ESEGUIRE

NEL TERMINE PERENTORIO DEL 31 OTTOBRE 2019

- il taglio dei rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o, in mancanza, della banchina stradale;
- l'abbattimento di tutti gli alberi secchi, pericolosi o pendenti verso la sede stradale presenti sulle ripe di monte e di valle della carreggiata fino alla distanza di metri 6 dal confine stradale (limite esterno cunetta o banchina) per le strade a doppia corsia di marcia e metri 4 per le rimanenti (il limiti indicati possono essere aumentati in caso di rischio specifico, qualora ritenuto necessario dal personale addetto al controllo);
- le potature di siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale, prestando particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia per almeno un tratto di 20 mt;
- la rimozione di tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- la ripetizione di interventi di manutenzione periodica al fine di evitare oltre ai problemi di viabilità anche il rischio di propagazione di incendi;
- la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale (es. erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti) che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

RICORDA CHE

- l'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza deve essere continua, in forza della natura delle norme sopra indicate;
- in caso di inosservanza, ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92 - Nuovo Codice della Strada (da € 173,00 ad € 695,00), senza ulteriore avviso l'Amministrazione Comunale potrà provvedere, con mezzi propri o avvalendosi di ditte incaricate, all'esecuzione dei predetti lavori che si ritengono di urgenza e a tutela della pubblica incolumità, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale anche pedonale. A questo proposito si rende edotta la cittadinanza che resta nelle facoltà dell'Ente proprietario, o gestore della strada, addebitare ai proprietari inadempienti le relative spese, trattenendo a parziale compenso del lavoro eseguito il legname risultante (ove economicamente produttivo) senza che questi nulla abbiano più a pretendere.

RAMMENTA

- che in caso di incidenti stradali causati da inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi in oggetto;
- il generale principio di responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 c.c.

DISPONE

- l'affissione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Comunale, nelle bacheche pubbliche, nonché sul sito internet del Comune di Montefiorino <http://www.comune.montefiorino.mo.it>;
- di trasmettere la presente Ordinanza alla Stazione Carabinieri Forestale di Montefiorino e al Servizio Associato di Polizia Municipale.

RENDE NOTO CHE

Per l'esecuzione di lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento indifferibile ed urgente inerente la pubblica incolumità, è sufficiente darne comunicazione all'Unione dei Comuni Distretto Ceramico Sub-ambito Montano Valli Dolo Dragone Secchia (Sede di Montefiorino); il taglio delle piante dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal "Regolamento Forestale Regionale" n. 3 del 1 Agosto 2018.

Gli Agenti di Polizia Municipale, le Forze di pubblica sicurezza competenti e il personale dell'Ufficio Tecnico comunale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ricorso al Tribunale Amministrativo di Bologna (Legge n. 1034/71) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica , da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. n. 1199/71).

INDIVIDUA

quale Responsabile del Procedimento il geom. Paladini Maurizio - Responsabile del Settore Tecnico.

La presente ordinanza revoca e sostituisce la precedente ordinanza n. 2 del 09.03.2016.

Montefiorino, li 08/10/2019

Il Sindaco
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente